

**Approfondimento su: Il confine tra ente commerciale ed ente non commerciale.**

---

▪ **venerdì 15**

## Iva

### Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

---

▪ **sabato 16 (il termine è prorogato a lunedì 18)**

## Imposte dirette

### Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

## INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

## IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

## Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## Inps

### Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

- 
- sabato 30

### Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- domenica 31 (il termine è prorogato a martedì 2 gennaio)

## Iva

### Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

## Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

## Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

## Inps

### Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

## Il confine tra ente commerciale ed ente non commerciale

Ai fini di stabilire il trattamento fiscale dell'ente del Terzo Settore è fondamentale capire la natura (commerciale o non commerciale) dell'ente. Ai fini delle imposte dirette è fondamentale la lettura dell'art. 79 D.Lgs. n. 117/2017. Si stabilisce, anzitutto, che sono applicabili agli enti del Terzo Settore, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del Tuir, relative sia agli enti non commerciali che a quelli commerciali. Per quanto riguarda la natura delle attività, per tutti gli ETS diversi dalle imprese sociali, l'art. 79, c. 2 chiarisce a quali condizioni le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto si considerano di natura non commerciale. Due sono i criteri che a tal fine rilevano:

a) le attività sono svolte a titolo gratuito (per l'utenza); ovvero b) sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle Amministrazioni Pubbliche (italiane e straniere), e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (es. ticket sanitari). Per quanto riguarda la natura dell'ente, osserviamo che la verifica del carattere esclusivo o prevalente dell'attività non commerciale svolta, che viene effettuata sulla base della peculiare disciplina sopra richiamata, vale solo per gli ETS diversi della imprese sociali. Pertanto, la disciplina di cui all'art. 149 del Tuir conserva la sua validità per gli enti non commerciali che non siano enti del Terzo settore. In via di principio, ai sensi dell'art. 79, c. 5 D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo Settore si considerano non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto, con le modalità non commerciali precisate nei commi precedenti (vedi commi 2 e 3). Gli enti del Terzo Settore possono qualificarsi come enti non

commerciali solo se le loro attività prevalenti hanno natura non commerciale nel senso testé chiarito dall'art. 79, c. 2 indipendentemente dal fatto che vi sia esercizio di attività di impresa o meno. L'ente si configura invece come commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali di cui all'art. 5 del decreto (svolte secondo modalità commerciali) e dall'art. 6 (attività diverse), fatta eccezione, in questo ultimo caso, per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto dall'art. 6, che saranno definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, risultino superiori rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali: vale a dire i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente od ogni altra entrata assimilabile alle precedenti compresi i proventi e le entrate non commerciali, ai sensi dell'art. 79, cc. 2, 3 e 4, lett. b), tenuto altresì conto del valore normale delle cessioni e prestazioni relative ad attività non commerciali (incluse quelle svolte a titolo gratuito o anche simbolico; si pensi, ad esempio, al concorso

dell'attività svolta dal volontariato, o alla mensa dei poveri, ove viene richiesto, in alcuni casi, all'utente un contributo simbolico, che non ha nulla a che vedere con i prezzi di mercato). In conclusione, sarebbe davvero paradossale che eventuali ricavi di attività commerciali non prevalenti, possano far assumere la qualifica "commerciale" a enti che svolgono attività a titolo prevalentemente gratuito o con corrispettivi di scarso valore, per il solo fatto che non si tiene conto dei costi figurativi.

---